BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 07:52:16 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 14:16:49 UTC

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2026
428/2026/R/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI AGLI ESERCENTI LA VENDITA PER I MANCATI RICAVI RELATIVI ALLE FORNITURE LOCALIZZATE NELLE "ZONE ROSSE", NONCHÉ DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ DEI PIANI DI RATEIZZAZIONE, CON RIFERIMENTO AGLI EVENTI CALAMITOSI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1408ª riunione del 17 novembre 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (di seguito: legge di Bilancio 2026);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'articolo 1, comma 527 della citata legge;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016", come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170;

- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e, in particolare, il relativo Allegato A, recante il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, in particolare, il relativo Allegato A, recante il Testo integrato morosità elettrica (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 584/2015/R/com, recante "Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas" (di seguito: deliberazione 584/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2026, 383/2016/E/com, recante, nell'Allegato A, il Regolamento per l'attuazione da parte della società Acquirente Unico delle attività in avvalimento svolte mediante lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante "Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi";
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi" (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante "Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi";
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, recante "Offerte

"A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela" (offerte P.L.A.C.E.T.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell'energia elettrica e del gas naturale";

- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante "Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante "Regolazione della morosità del servizio idrico integrato" e il relativo allegato A (di seguito: REMSI);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019";
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio" (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante "Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio" (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 503/2021/R/com, recante "Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 503/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)" e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza" (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2022, 34/2022/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme,

Lacco Ameno e Forio, negli anni 2016 e 2017";

- la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2023, 2/2023/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, negli anni 2016 e 2017";
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, recante "Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l'adeguamento di obblighi informativi per l'energia elettrica e il gas" e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A e, in particolare, il punto 3 con il quale si attiva un Progetto denominato "Eventi Calamitosi" per la definizione e attuazione dei sistemi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, assicurando il coordinamento tra le varie Direzioni interessate, e si individua il Responsabile del Progetto medesimo;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e i relativi Allegati A (TIT 2024-2027), B (TIME 2024-2027), e C (TIC 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel e il relativo Allegato A (RTTE 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - settore elettrico", approvato con la deliberazione 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com" e il relativo Allegato, recante "Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico" (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2024, 11/2024/R/com, recante "Proroga, per l'anno 2024, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017";
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2024, 42/2024/A, recante "Definizione delle attività riconducibili al Progetto "Eventi Calamitosi", attivato dalla deliberazione dell'Autorità 202/2023/A";
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese e per l'affidamento del servizio a decorrere dal 1° luglio 2024 e modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 362/2023/R/eel";
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2025, 8/2025/R/com, recante "Proroga, per l'anno 2025, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme,

Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017";

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 386/2025/R/com, recante "Misure di razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici e introduzione di obblighi informativi, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, nonché adeguamenti del Codice di condotta commerciale, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 555/2017/R/com e dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 51/2018/R/com";
- la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2026, 3/2026/R/com, recante "Proroga, per l'anno 2026, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 3/2026/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2026, 41/2026/R/com, recante "Conferma, con integrazioni, della deliberazione dell'Autorità 3/2026/R/com e avvio di procedimento in materia di compensazioni agli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle forniture localizzate nelle "zone rosse", nonché di gestione della morosità dei piani di rateizzazione, con riferimento agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 41/2026/R/com);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2026, 187/2026/R/com, recante "Criteri e modalità di quantificazione delle compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle "zone rosse" e interventi riguardo alle modalità di gestione dell'eventuale morosità delle fatture rateizzate" (di seguito: documento per la consultazione 187/2026/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità (…), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità (…) e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (…);
- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
  - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
  - fa altresì riferimento, per la determinazione della tariffa, ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
  - valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali

interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37 (comma 12, lettera m);

- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
- infine, il decreto legislativo 102/14, agli articoli 9, 10 e 16, ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione, controllo e sanzione nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito, anche: telecalore).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto con l'articolo 1, commi 574 e 575, della legge di Bilancio 2026, l'Autorità, con la deliberazione 3/2026/R/com, ha disposto la proroga delle esenzioni e agevolazioni tariffarie previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nel 2016 e 2017 (di seguito, anche: eventi sismici del Centro Italia), fino alla data del 31 dicembre 2026;
- nello specifico, in ragione dell'andamento dei lavori di ripristino della sicurezza e ricostruzione degli edifici nei Comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2*bis* al decreto-legge 189/16 nel lungo periodo intercorso dai sopracitati eventi, con la menzionata deliberazione 3/2026/R/com, l'Autorità ha previsto un riconoscimento automatico (ossia senza alcuna richiesta da parte dei soggetti interessati) delle agevolazioni, in continuità con la precedente regolazione, per i titolari di forniture e utenze i cui consumi risultino pari a zero, mentre per gli altri punti di fornitura (ancora attivi) ha subordinato il riconoscimento dell'agevolazione alla presentazione di un'autodichiarazione dell'utente o cliente interessato, attestante il permanere del relativo immobile in condizioni di inagibilità o in una zona rossa;
- con la medesima deliberazione 3/2026/R/com, l'Autorità ha, inoltre, confermato i meccanismi di compensazione già previsti dalle deliberazioni 111/2021/R/com, 429/2020/R/com e 503/2021/R/com, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII);
- le misure introdotte con la menzionata deliberazione 3/2026/R/com sono state adottate senza preventiva consultazione, riconoscendo, tuttavia, ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la facoltà di presentare osservazioni e proposte motivate in merito

alle previsioni adottate;

- successivamente, con deliberazione 41/2026/R/com, l'Autorità pur confermando l'impostazione generale prevista dalla deliberazione 3/2026/R/com, ha precisato ulteriormente - anche alla luce delle osservazioni trasmesse dagli *stakeholders*, che hanno richiesto di meglio declinare talune misure di intervento - le modalità operative per l'applicazione della proroga delle agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, con riferimento alle utenze/forniture ancora inagibili o site in zona rossa;
- peraltro, con la medesima deliberazione 41/2026/R/com, l'Autorità, stante quanto previsto al punto 3.3 della richiamata deliberazione 3/2026/R/com, ha avviato un procedimento finalizzato a:
    a) la revisione, a partire dall'anno di competenza 2025, dei criteri e delle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi all'azzeramento delle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" dei Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di cui alla deliberazione 503/2021/R/com, alla luce dei cambiamenti nell'assetto dei mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale, che hanno investito i servizi di tutela;
    b) la definizione delle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa, con particolare riferimento all'applicazione di eventuali interessi in caso di accertata morosità dell'utente/cliente finale e mancato pagamento di una o più rate del piano di rateizzazione disposto ai sensi della regolazione emergenziale adottata dall'Autorità per tali eventi calamitosi; ciò tenuto conto di istanze e segnalazioni pervenute di recente, aventi ad oggetto, in particolare, l'annullamento dei menzionati piani di rateizzazione da parte degli esercenti a fronte della suddetta morosità e l'applicazione di interessi elevati - di mora e di dilazione - nell'ambito di eventuali ulteriori modalità, anche rateizzate, di pagamento del credito residuo concesse ai propri clienti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 187/2026/R/com - che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la menzionata deliberazione 41/2026/R/com - l'Autorità ha illustrato le principali linee di intervento relativamente a quanto indicato alle precedenti lettere a) e b);
- con riferimento alla revisione dei criteri e delle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette zone rosse di cui alla deliberazione 503/2021/R/com, nel documento per la consultazione 187/2026/R/com è stata rappresentata l'intenzione dell'Autorità, al fine di chiarire e adattare tali modalità al nuovo assetto dei mercati *retail* e in continuità con la regolazione vigente, di riconoscere agli esercenti la vendita, a partire dall'anno di competenza 2025:

i. per ciascun cliente domestico o non domestico titolare di una fornitura di energia localizzata in una "zona rossa":
   a. per le forniture in maggior tutela, la componente *RCV* di cui al TIV, *pro tempore* vigente;
   b. per le forniture nel mercato libero relative a clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela, i corrispettivi *PCV* e $DISP_{BT}$ di cui al TIV, *pro tempore* vigenti;
   c. per le forniture nel mercato libero nella titolarità di clienti domestici non vulnerabili, il corrispettivo *PCV* applicato nell'ambito del servizio di maggior tutela ai clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, in vigore al 30 giugno 2024 e il corrispettivo $DISP_{BT}$, di cui al TIV *pro tempore* vigente;
   d. per le forniture nel servizio a tutele graduali (di seguito: STG) destinato alle piccole imprese, il corrispettivo C_{COM} di cui al TIV, *pro tempore* vigente; per le forniture nel STG destinato alle microimprese, il parametro δ di cui al TIV, *pro tempore* vigente;
   e. per le forniture di energia elettrica diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ad esclusione delle forniture servite nel STG per i clienti domestici non vulnerabili, il corrispettivo *PCV* applicato nel servizio di maggior tutela ai clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV in vigore al 31 marzo 2023;

ii. per ciascun cliente domestico o non domestico titolare di una fornitura di gas naturale e di gas diversi dal naturale localizzata in una "zona rossa":
   a. per le forniture di gas naturale nel servizio di tutela della vulnerabilità e nella titolarità di clienti aventi diritto a tale servizio, la componente in quota fissa *QVD* di cui al TIVG, *pro tempore* vigente;
   b. per le forniture di gas naturale nella titolarità di clienti domestici non vulnerabili, la componente in quota fissa *QVD* applicata ai clienti domestici, nell'ambito del servizio di tutela gas di cui al TIVG, in vigore al 31 dicembre 2023;
   c. per le forniture di gas naturale nella titolarità di condomini con uso domestico e di clienti non domestici, la componente in quota fissa *QVD* applicata nell'ambito del servizio di tutela gas di cui al TIVG, ai condomini con uso domestico, in vigore al 31 dicembre 2023;
   d. per le forniture di gas diversi dal gas naturale, la componente in quota fissa *QVD* gas diversi di cui al TIVG, *pro tempore* vigente;

- sempre in merito ai predetti riconoscimenti, è stato altresì prospettato che, con specifico riferimento al STG per le microimprese, le compensazioni erogate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) ai relativi esercenti, per l'azzeramento del parametro δ, siano dichiarate alla stessa, ai fini della partecipazione al meccanismo di compensazione dei ricavi di cui all'articolo 44 del TIV, con le modalità da questa definite e che, con riferimento al STG per i

clienti domestici non vulnerabili, gli esercenti comunichino alla medesima CSEA l'azzeramento del parametro γ nei confronti dei punti di prelievo ubicati nelle "zone rosse", in occasione della partecipazione al meccanismo di compensazione ricavi di cui all'articolo 51 del TIV;

- in merito alle modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle predette agevolazioni, il documento per la consultazione 187/2026/R/com ha prospettato, con specifico riferimento al settore elettrico, che i saldi del meccanismo, attualmente finanziati attraverso il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela (di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera m) del TIPPI), siano finanziati tramite il conto di cui all'articolo 10, comma 10.1 lettera f) del TIPPI alimentato dalla componente UC3, così che gli oneri delle compensazioni siano socializzati tra la generalità dei clienti finali (sia domestici che non domestici) e non solo tra i clienti serviti in maggior tutela;
- il documento per la consultazione 187/2026/R/com ha, infine, prospettato di assegnare alla CSEA, in continuità con la regolazione vigente, le funzioni di gestione della procedura di erogazione delle predette compensazioni, definendo altresì le tempistiche con cui la medesima CSEA procede alla raccolta delle istanze e alla quantificazione e liquidazione del saldo dell'ammontare spettante a ciascun esercente l'attività di vendita a partire dall'anno di competenza 2025.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento alle modalità di gestione dell'eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa, con il sopracitato documento per la consultazione 187/2026/R/com, l'Autorità ha prospettato che:
  - qualora siano previste misure di rateizzazione a tutela delle popolazioni colpite dai suddetti eventi, il piano di dilazione offerto ai clienti e agli utenti interessati sia sempre applicato senza interessi e oneri finanziari, confermando pertanto la soluzione regolatoria già individuata per i clienti e gli utenti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nel 2016 e 2017;
  - il mancato pagamento di una rata non comporti la decadenza del piano di rateizzazione stabilito dalla regolazione emergenziale dell'Autorità e l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità di cui al TIMOE, TIMG e al REMSI;
  - nei casi di morosità, il tasso di interesse di mora applicabile ai clienti/utenti interessati non possa in nessun caso essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della singola rata, in coerenza con le condizioni di rateizzazione di maggior favore di cui alla deliberazione 584/2015/R/com e all'articolo 14 del TIV (ad oggi, applicate rispettivamente, ai clienti in condizioni di disagio economico e ai clienti vulnerabili serviti in maggior tutela);

- il tasso di interesse di mora calcolato come sopra possa essere applicato solo alla rata scaduta, ferma restando l'applicazione senza interessi per le restanti rate non ancora scadute del piano;
- l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI possa riprendere ad operare solo in caso di mancato pagamento di due (2) o più rate consecutive o, comunque, in costanza di mora protratta per un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno dodici (12) mesi) e:
    - ✓ previa costituzione in mora da inviare al cliente, nel rispetto di quanto previsto riguardo alla costituzione in mora di cui al TIMOE e al TIMG;
    - ✓ previo invio del sollecito bonario di pagamento e della costituzione in mora nel rispetto di quanto previsto dal REMSI;
    - ✓ fornendo inoltre adeguata comunicazione circa la decadenza del piano di rateizzazione e l'insoluto complessivo, ferma restando l'applicazione alle rate insolute del tasso di interesse di mora di cui sopra;
- diversamente da quanto prospettato al precedente alinea, e al fine di salvaguardare modalità flessibili di gestione del credito, gli esercenti e i gestori possano sempre valutare se proporre un nuovo piano di rateizzazione a condizioni agevolate ai propri clienti e utenti, allegando il nuovo piano di dilazione (applicabile al credito residuo) alla comunicazione di costituzione in mora;
- tale nuovo piano sia trasmesso, qualora non già contenuto nella comunicazione di costituzione in mora, mediante l'utilizzo di modalità di invio idonee a dimostrarne la ricezione da parte del destinatario, e accettato e sottoscritto dal cliente/utente interessato entro un termine non inferiore a venti (20) giorni solari decorrenti dall'effettiva ricezione;
- la disciplina per la gestione della morosità delle fatture rateizzate trovi applicazione, a far data dal 1° gennaio 2027:
    - ✓ con riferimento a tutti i settori regolati incluso il settore di gestione dei rifiuti urbani e, al fine di garantire parità di trattamento fra categorie omogenee di clienti e utenti, anche ai piani di rateizzazione già in essere, qualora disposti dall'Autorità nell'ambito della regolazione emergenziale adottata a tutela delle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
    - ✓ anche per le nuove situazioni di insolvenza o morosità relativamente a rate dei piani di rateizzazione già in essere con scadenza in una data pari o successiva al 1° gennaio 2027 e che, a tal fine, gli esercenti ovvero i gestori del SII inviino ai clienti/utenti interessati una specifica comunicazione con la quale informare i medesimi clienti/utenti che a partire dal 1° gennaio 2027 si procederà al ricalcolo degli interessi eventualmente applicati e alla definizione del conseguente piano di rateizzazione secondo le nuove disposizioni che saranno adottate dall'Autorità.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di undici (11) soggetti, tra i quali esercenti la vendita e loro associazioni nonché un ente di governo dell'ambito;
- i contributi ricevuti hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto all'impostazione illustrata, in particolare condividendo le misure generali di intervento e l'obiettivo volto a garantire una migliore armonizzazione della regolazione emergenziale adottata dall'Autorità in caso di eventi calamitosi, pur proponendo alcune semplificazioni rispetto ai criteri di individuazione dei corrispettivi massimi da compensare, e taluni adeguamenti alla disciplina in materia di morosità delle fatture rateizzate, al fine di rendere tale nuova disciplina maggiormente uniforme e sostenibile;
- nello specifico, rispetto allo spunto di consultazione avente ad oggetto la revisione dei criteri e delle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse di cui alla deliberazione 503/2021/R/com, le prospettate modalità di riconoscimento sono state generalmente condivise dai rispondenti alla consultazione; al riguardo:
  i. un operatore e due associazioni rappresentative dei venditori, pur condividendo l'approccio di razionalizzazione adottato dall'Autorità, hanno rappresentato che la scelta di utilizzare, per le utenze nel mercato libero, corrispettivi differenziati tra clienti domestici vulnerabili e clienti domestici non vulnerabili, al fine di quantificare i mancati ricavi da riconoscere ai venditori, sarebbe più onerosa e complessa per il venditore, che per tutto il periodo di riferimento dovrebbe elaborare mensilmente le informazioni relative alla vulnerabilità ricevute da Acquirente Unico; conseguentemente, è stato proposto – per quanto concerne le forniture nel mercato libero – di superare la distinzione tra clienti vulnerabili e non vulnerabili e di prevedere un unico corrispettivo di riferimento per tutti i clienti domestici, in continuità con la procedura attualmente vigente;
  ii. inoltre, è stato rilevato che, ai sensi della deliberazione 386/2025/R/com, a partire da aprile 2026, il corrispettivo $DISP_{BT}$ è accorpato con la quota fissa relativa alla commercializzazione vendita, per cui nella bolletta e nei sistemi di fatturazione per i clienti in "zona rossa" risulta un'unica voce azzerata, rappresentativa del valore derivante dalla somma dei due corrispettivi; ciò comporterebbe che, ai fini del calcolo dell'ammontare da riconoscere, debba essere rendicontato alla CSEA un massimale determinato come somma dei valori di *PCV* e $DISP_{BT}$;
  iii. con riferimento alle forniture di gas diversi dal gas naturale, un operatore ha precisato che l'ammontare del valore della componente in quota fissa *QVD* gas diversi da riconoscere, sia per le reti soggette a regolazione sia per quelle non soggette a regolazione, nel caso in cui l'Autorità lo abbia definito in esito a specifica istanza di revisione del valore della *QVD*, debba riferirsi all'importo *pro tempore* vigente specificamente rideterminato dall'Autorità;

- rispetto allo spunto di consultazione relativo alle tempistiche di decorrenza della revisione del meccanismo dei mancati ricavi, un operatore e due associazioni rappresentative degli stessi, pur condividendo le scadenze proposte per il procedimento di riconoscimento delle compensazioni da parte della CSEA, hanno osservato che, a regime, sarebbe preferibile adottare nuovamente le tempistiche già previste in passato, che consentivano la liquidazione dell'ammontare, spettante a ciascun esercente l'attività di vendita, entro il mese di dicembre;
- con riferimento alle modalità di gestione dell'eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento siano sospesi in ragione di eventi di natura calamitosa i partecipanti alla consultazione hanno richiesto:
  - che sia consentito al venditore di interrompere il piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento di almeno due (2) rate, anche non consecutive, evitando l'attesa di dodici (12) mesi, ma attendendo i tempi per il pagamento definiti dalla regolazione nella costituzione in mora delle rate non pagate. Tale soluzione eviterebbe disparità di trattamento tra clienti morosi e conterrebbe al contempo l'esposizione del venditore, soprattutto in caso di cessazione della fornitura;
  - di garantire modalità operative flessibili agli esercenti, consentendo pertanto ai venditori di poter valutare se proporre i nuovi piani di rientro direttamente con l'invio della comunicazione di costituzione in mora oppure invitare il cliente, con apposito messaggio nella medesima comunicazione, a richiedere il piano attraverso i canali di contatto indicati;
  - che sia previsto un tempo congruo per l'accettazione, o diversamente e, in ottica di semplificazione, di prevedere l'accettazione del nuovo piano anche per fatti concludenti ossia con il pagamento della prima rata del piano medesimo;
  - di prevedere un termine di almeno otto (8) mesi dalla pubblicazione del provvedimento per adeguare sistemi e processi, anche tenuto conto degli altri interventi regolatori già pianificati, tra cui la revisione del processo dello *switching* in 24 ore;
  - con riferimento al meccanismo di reintegro della morosità previsto all'articolo 23 della deliberazione 252/2017/R/com, che siano chiariti anche i criteri di ammissibilità dei crediti con piani di rientro chiusi per morosità sia precedentemente che successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento e che l'iscrizione del valore del credito residuo avvenga considerando la decorrenza dei dodici (12) mesi di *ageing* dalla data di chiusura del piano di rientro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione alle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi all'azzeramento delle quote fisse:

i. accogliere, per ragioni di semplificazione amministrativa ed economicità, la richiesta di prevedere un corrispettivo unico, per le forniture nel mercato libero, per tutti i clienti domestici, senza differenziarlo tra clienti vulnerabili e clienti non vulnerabili, prevedendo a tal fine che gli esercenti la vendita ricevano come remunerazione massima per le forniture di mercato libero nella titolarità di clienti domestici:
   - la somma dei valori del corrispettivo *PCV* e della componente $DISP_{BT}$ del servizio di maggior tutela *pro tempore* vigenti per il settore elettrico;
   - il valore della componente *QVD* in quota fissa del servizio di tutela della vulnerabilità *pro tempore* vigente;

ii. precisare che per le forniture di gas diversi dal gas naturale, agli esercenti la vendita nelle "zone rosse" venga riconosciuta la componente in quota fissa *QVD* gas diversi di cui al TIVG, *pro tempore* vigente, ovvero il valore della *QVD* gas diversi, come rideterminata dall'Autorità in esito all'istanza di revisione eventualmente proposta dai singoli esercenti;

- altresì precisare che gli esercenti il STG per le microimprese, al momento della partecipazione al meccanismo di compensazione dei ricavi di cui all'articolo 44 del TIV, siano tenuti a dichiarare alla CSEA il ricavo ottenibile dall'applicazione del parametro δ anche laddove sia stato azzerato per le forniture localizzate in "zona rossa" in ragione delle previsioni della deliberazione 252/2017/R/com; e che gli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili, pur non avendo diritto ad alcuna compensazione dei ricavi dal momento che il parametro γ è di segno negativo, siano tuttavia tenuti a comunicare alla medesima CSEA, con le modalità da questa definite, nell'ambito del meccanismo di compensazione ricavi di cui all'articolo 51 del TIV, l'azzeramento del parametro γ nei confronti dei punti di prelievo ubicati nelle "zone rosse";
- in merito alle tempistiche con cui la CSEA procederà alla raccolta delle istanze e alla quantificazione e liquidazione del saldo dell'ammontare spettante a ciascun esercente l'attività di vendita, per ragioni di tipo organizzativo – al fine di consentire alla CSEA medesima di adottare in tempi congrui le misure necessarie ad avviare le attività propedeutiche al riconoscimento delle compensazioni – confermare gli orientamenti posti in consultazione estendendo tuttavia a due (2) mesi, dalla pubblicazione del provvedimento finale, il termine entro cui quest'ultima dovrà pubblicare i moduli e le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di partecipazione; in coerenza con quanto auspicato da un partecipante alla consultazione, sia opportuno altresì applicare, dall'anno di competenza 2026, tempistiche analoghe a quelle previste originariamente dall'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione 503/2021/R/com, che consentano la liquidazione delle partite economiche entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- confermare, altresì, le proposte in merito alle modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni, rispetto alle quali non sono pervenute osservazioni da parte dei partecipanti alla consultazione.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere, al fine di assicurare adeguati strumenti di intervento a tutela dei soggetti vulnerabili e colpiti da eventi calamitosi, garantendo al contempo la sostenibilità del sistema e la corretta gestione dei crediti da parte degli operatori, che qualora siano previste misure di rateizzazione delle fatture sospese o i cui termini di pagamento siano sospesi in conseguenza di eventi di natura calamitosa in virtù della regolazione emergenziale dell'Autorità, siano adottate le misure di gestione dell'eventuale morosità delle medesime fatture di cui al presente provvedimento, disciplinando peraltro i casi di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del piano;
- prevedere, altresì, in considerazione di quanto sopra e stante la necessità di definire una disciplina in materia di rateizzazione degli importi sospesi in conseguenza di eventi di natura calamitosa uniforme tra tutti i settori regolati, che l'applicazione di tale disciplina sia estesa anche agli eventuali importi sospesi e rateizzati dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti e all'esercente del telecalore. Tale impostazione appare infatti coerente con l'esigenza di garantire certezza del quadro regolatorio, trasparenza e parità di trattamento tra clienti e utenti colpiti dai sopracitati eventi;
- alla luce e in parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, disporre, integrando in parte gli orientamenti illustrati con il documento per la consultazione 187/2026/R/com, e nell'ottica di favorire l'applicazione di una disciplina proporzionata e coerente, tra l'altro, con i principi di equità e parità di trattamento, nonché di bilanciare le esigenze rappresentate dagli operatori con le finalità di tutela rafforzata di tale particolare categoria di clienti e utenti, che:
  - il mancato pagamento di una rata non comporti la decadenza del piano di rateizzazione stabilito dalla regolazione emergenziale dell'Autorità e l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI ovvero della normativa vigente nel settore di gestione dei rifiuti urbani e del telecalore;
  - in caso di mancato pagamento di una rata, il tasso di interesse di mora applicabile non possa essere in nessun caso superiore al Tasso Unico di riferimento (TUR), accogliendo in tal modo quanto segnalato dagli operatori in risposta alla menzionata consultazione;
  - il tasso di interesse di mora calcolato come sopra sia applicato solo alla rata scaduta, ferma restando l'applicazione senza interessi per le restanti rate non ancora scadute del piano;
  - fatto salvo quanto previsto al precedente alinea circa l'ammontare dell'interesse di mora, l'applicazione della disciplina regolatoria ordinaria in materia di gestione della morosità di cui al TIMOE, al TIMG, al REMSI, ovvero della normativa di riferimento nel settore rifiuti urbani e del telecalore possa riprendere ad operare:
    a) solo in caso di mancato pagamento di due (2) rate del piano, anche non consecutive, e trascorsi i tempi per il pagamento definiti per la seconda

rata, o di una rata in caso di periodicità di fatturazione semestrale o annuale, previa costituzione in mora da inviare al cliente/utente, nel rispetto di quanto previsto dal TIMOE, dal TIMG e dal REMSI, ovvero dalla normativa vigente nel settore di gestione dei rifiuti urbani e del telecalore;

b) la comunicazione di costituzione in mora debba essere inviata al cliente/utente nel rispetto delle disposizioni previste dal TIMOE, dal TIMG e dal REMSI, ovvero dalla normativa di riferimento nel settore di gestione dei rifiuti urbani e del telecalore;

c) fornendo adeguata comunicazione circa la decadenza del piano di rateizzazione e l'insoluto complessivo;

- in tutti i casi di morosità come sopra definita (mancato pagamento di due (2) rate, anche non consecutive del piano o di una rata in caso di periodicità di fatturazione semestrale o annuale):
  a) l'esercente l'attività di vendita ovvero il gestore possa valutare se trasmettere in allegato alla comunicazione di costituzione in mora un nuovo piano di rateizzazione calcolato sul credito residuo, ferma restando l'applicazione alle singole rate del tasso di interesse di mora non superiore al TUR;
  b) nella comunicazione di cui alla precedente lettera a), il medesimo esercente l'attività di vendita ovvero il gestore indichi al cliente/utente interessato:
     - ✓ un termine non inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla ricezione della medesima comunicazione per sottoscrivere il nuovo piano di rateizzazione;
     - ✓ in alternativa, la possibilità di accettare il piano proposto per fatti concludenti, consentendo pertanto di procedere al pagamento della prima rata del piano entro la scadenza indicata nella comunicazione recante il nuovo piano;
     - ✓ che, in caso di mancato pagamento della prima rata entro la scadenza indicata, il nuovo piano debba intendersi non accettato;

- ferma restando l'applicazione alle singole rate del tasso di interesse di mora non superiore al TUR, al fine di garantire adeguati margini di flessibilità operativa per i venditori/gestori ed evitare l'introduzione di adempimenti eccessivamente onerosi per i medesimi, prevedere che l'esercente l'attività di vendita, il gestore del SII ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché l'esercente il servizio di telecalore possa trasmettere il (nuovo) piano di rateizzazione calcolato sul credito residuo anche con modalità diverse, scelte liberamente dal medesimo esercente/gestore, purché siano indicati i canali di contatto utilizzabili dal cliente/utente per richiedere ulteriori informazioni ovvero per concordare con l'operatore eventuali ulteriori modalità di recupero delle rate insolute;
- disporre, tenuto conto delle segnalazioni pervenute, che suggeriscono di prevedere tempistiche congrue per l'adeguamento dei processi aziendali, e in considerazione

del loro impatto operativo, che la disciplina in materia di morosità delle fatture rateizzate trovi applicazione a partire dal 1° aprile 2027;

- prevedere, anche al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra clienti/utenti, che tale disciplina sia applicabile anche alle nuove situazioni di insolvenza o morosità relativamente a rate dei piani di rateizzazione già in essere con scadenza in una data pari o successiva al 1° gennaio 2027, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza dei piani decennali emessi dagli esercenti e gestori in applicazione della regolazione emergenziale disposta in relazione agli eventi sismici sopra richiamati;
- prevedere, altresì, che, in relazione ai piani di rateizzazione in corso, l'esercente l'attività di vendita ovvero il gestore del SII invii, entro il 31 marzo 2027, al cliente/utente una specifica comunicazione con la quale si informi che a partire dal 1° aprile 2027 procederà al ricalcolo degli interessi eventualmente applicati e alla definizione del conseguente piano di rateizzazione predisposto secondo le previsioni del presente provvedimento;
- prevedere che gli importi non riscossi relativi a rate con termini di pagamento successivi al momento in cui il piano di rateizzazione decade siano ammessi al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 23 della deliberazione 252/2026/R/com:
  a) passati dodici (12) mesi dalla comunicazione al cliente circa la decadenza del piano di rateizzazione e l'insoluto complessivo;
  b) a condizione che tali importi non siano successivamente oggetto di un ulteriore piano di rateizzazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno prevedere, al fine di disporre di misure di intervento efficaci a tutela delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, preservando al contempo la necessaria flessibilità gestionale degli operatori, la possibilità per gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché gli esercenti il servizio di telecalore sa, di adottare ulteriori specifiche iniziative a favore dei clienti/utenti colpiti, calibrate sulle concrete esigenze della clientela e sulle peculiarità delle situazioni riscontrate;
- sia opportuno precisare, in considerazione delle osservazioni formulate da alcuni soggetti rispondenti alla consultazione, che qualora per il medesimo cliente/utente si rilevi una rata del piano scaduta e, contestualmente, una fattura di periodo scaduta e non pagata, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità trovi applicazione con riferimento alla sola fattura scaduta e non pagata;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 187/2026/R/com, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, illustrate nel citato documento;
- sia opportuno rinviare a successive valutazioni, anche alla luce degli esiti del monitoraggio delle prime fasi di applicazione della disciplina in materia di

rateizzazione delle fatture sospese in conseguenza di eventi di natura calamitosa, l'eventuale introduzione di ulteriori misure volte ad assicurare una maggiore uniformità delle modalità di gestione della morosità nei diversi settori regolati dall'Autorità, con particolare riferimento alla possibilità di estendere anche ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale la previsione dell'invio di un sollecito bonario di pagamento anteriormente alla comunicazione di costituzione in mora, tenendo conto delle specificità delle rispettive discipline settoriali;

- resti comunque salva la facoltà per l'Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti, al fine di integrare le misure sopra elencate, o di introdurre ulteriori disposizioni a tutela di nuove esigenze che dovessero emergere nel corso di successivi approfondimenti

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette zone rosse

1.1 La deliberazione 252/2017/R/com è modificata come segue:

i. all'articolo 5, il comma 5.2 è soppresso;
ii. all'articolo 17, comma 17.10, le parole "*e 17.1*" sono soppresse;
iii. all'articolo 23.1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:

"c) alle rate con termini di pagamento successivi al momento in cui il piano di rateizzazione decade:

i. passati almeno dodici (12) mesi dalla comunicazione al cliente circa la decadenza del piano di rateizzazione e l'insoluto complessivo, di cui alla deliberazione 428/2026/R/com, comma 2.4, lettera c);
ii. e che non siano successivamente oggetto di un ulteriore piano di rateizzazione.";

1.2 La deliberazione 503/2021/R/com è modificata come segue:

i. all'articolo 5, comma 5.4, le parole "*e m)*" sono soppresse;
ii. l'articolo 6 è sostituito con il seguente:

"Articolo 6

Compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse"

6.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni disposte a favore delle forniture di cui ai commi 5.3, 6.2, 8.2, 9.2 e 11.3 della deliberazione 252/2017/R/com, sono compensati dalla CSEA.

6.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 6.1, gli esercenti l'attività di vendita trasmettono apposita istanza alla CSEA, con le modalità e nei termini di cui al comma 6.6 e al comma 6.10.

6.3 Ciascun esercente la vendita che presenta istanza ha diritto a ricevere dalla CSEA, per ciascuna fornitura che ha beneficiato delle agevolazioni di cui al comma 6.1, e relativamente al periodo di applicazione di tale agevolazione, un ammontare massimo pari al valore:

a) della componente *RCV* di cui al TIV, *pro tempore* vigente, per le forniture di energia elettrica in maggior tutela;

b) dei corrispettivi *PCV* e $DISP_{BT}$ di cui al TIV, *pro tempore* vigenti, per le forniture di energia elettrica nella titolarità dei clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV serviti nel mercato libero;

c) del corrispettivo C_{COM} di cui al TIV, *pro tempore* vigente, per le forniture di energia elettrica nel STG per le piccole imprese e del parametro δ di cui al TIV, *pro tempore* vigente, per le forniture di energia elettrica nel STG per le microimprese;

d) del corrispettivo *PCV* applicato nel servizio di maggior tutela ai clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV in vigore al 31 marzo 2023, per le forniture di energia elettrica diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) della componente in quota fissa *QVD* di cui al TIVG, *pro tempore* vigente, per le forniture di gas naturale nella titolarità di clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;

f) della componente in quota fissa *QVD* applicata nell'ambito del servizio di tutela gas di cui al TIVG ai condomini con uso domestico al 31 dicembre 2023, per le forniture di gas naturale nella titolarità di clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera e);

g) della componente in quota fissa *QVD* gas diversi di cui al TIVG, *pro tempore* vigente, ovvero della componente in quota fissa *QVD* gas diversi determinata dall'Autorità a seguito di revisione, per le forniture di gas diversi dal gas naturale.

6.4 Gli esercenti la maggior tutela hanno diritto a ricevere, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a) del comma 6.3, la restituzione della differenza tra ($PCV+DISP_{BT}$) e *RCV* eventualmente versate nell'ambito del meccanismo di cui all'articolo 16 del TIV relativamente alle forniture beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 6.1.

6.5 Gli esercenti del mercato libero possono presentare richiesta di riconoscimento dei mancati ricavi, quantificati come indicato al comma 6.3, solo relativamente alle forniture rispetto alle quali dichiarino alla CSEA di avere applicato componenti in quota fissa.

6.6 La CSEA provvede alla raccolta delle istanze e alla quantificazione e liquidazione del saldo dell'ammontare spettante a ciascun esercente l'attività di vendita secondo le seguenti tempistiche e modalità:

a. entro il 31 luglio di ciascun anno, la CSEA pubblica i moduli e le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
b. entro il 30 settembre di ciascun anno, gli esercenti la vendita comunicano alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare da riconoscere, presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
c. entro il 30 novembre di ciascun anno, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica l'ammontare riconosciuto all'Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
d. entro il 31 dicembre di ciascun anno, la CSEA provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante l'ammontare riconosciuto.

6.7 La CSEA provvede alle verifiche, anche a campione, in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto delle istanze di cui alla lettera b) del comma 6.6 e di cui alla lettera b) del comma 6.10.

6.8 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo sono posti in capo ai conti di cui al precedente comma 5.4.

6.9 Laddove, a seguito delle modifiche intervenute nell'assetto dei mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale, il valore di uno dei corrispettivi e/o componenti di cui al presente articolo relativo ad una determinata tipologia di cliente non fosse più definito dall'Autorità, il valore del corrispettivo e/o componente da considerare ai fini di quanto previsto al precedente comma 6.3 è pari a quello da ultimo aggiornato e pubblicato dall'Autorità per la corrispondente tipologia di cliente.

6.10 In deroga al precedente comma 6.6, con riferimento alle compensazioni di competenza dell'anno 2025, le tempistiche dallo stesso definite sono così rideterminate:

a. entro la fine del secondo mese successivo alla adozione del presente provvedimento, la CSEA pubblica i moduli e le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
b. dopo tre mesi dalla pubblicazione dei moduli e delle istruzioni operative, gli esercenti la vendita comunicano alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare da riconoscere, presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
c. dopo un mese dalla presentazione della istanza di partecipazione al meccanismo, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica l'ammontare riconosciuto all'Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;

d. dopo un mese dalla comunicazione dell'ammontare riconosciuto ai partecipanti al meccanismo, la CSEA provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante l'ammontare riconosciuto.".

Articolo 2

Modalità di gestione dell'eventuale morosità delle fatture sospese e rateizzate

2.1 Le misure del presente provvedimento si applicano a tutti i settori regolati dall'Autorità qualora siano previste misure di rateizzazione delle fatture sospese o i cui termini di pagamento siano sospesi in conseguenza di eventi di natura calamitosa.

2.2 In particolare, in caso di mancato pagamento di una rata dei piani di rateizzazione relativi alle fatture di cui al precedente comma 2.1:

a) il tasso di interesse di mora applicabile alla singola rata non può eccedere il Tasso Unico di riferimento (TUR) stabilito dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della medesima rata;
b) il tasso di interesse di mora di cui alla precedente lettera a) si applica solo alla rata scaduta, ferma restando l'applicazione senza interessi per le restanti rate non ancora scadute del piano.

2.3 Il mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza del piano di rateizzazione stabilito dalla regolazione emergenziale dell'Autorità e l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di morosità di cui al TIMOE, TIMG e al REMSI o della normativa vigente nel settore dei rifiuti urbani e del telecalore.

2.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), la disciplina ordinaria in materia di gestione della morosità di cui al TIMOE, TIMG e al REMSI, ovvero disposta dalla normativa vigente nel settore dei rifiuti urbani e del telecalore, trova applicazione solo in caso di mancato pagamento di due (2) rate del piano, anche non consecutive, e trascorsi i tempi per il pagamento definiti per la seconda rata, o di una rata in caso di periodicità di fatturazione semestrale o annuale.

2.5 Nei casi di cui al precedente comma 2.4:

a) l'esercente l'attività di vendita provvede a trasmettere al cliente la comunicazione di costituzione in mora, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal TIMOE e dal TIMG;
b) il gestore del SII, ovvero il gestore dell'acquedotto nei casi di gestione separata del SII, previo invio del sollecito bonario di pagamento, provvede a trasmettere all'utente finale la comunicazione di costituzione in mora, nel rispetto delle disposizioni di cui al REMSI;
c) la comunicazione di costituzione in mora deve essere inviata al cliente/utente nel rispetto delle disposizioni previste dal TIMOE, dal TIMG e dal REMSI, ovvero dalla normativa di riferimento nel settore di gestione dei rifiuti urbani e del telecalore; l'esercente l'attività di vendita,

il gestore del SII ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché l'esercente il servizio di telecalore forniscono, con le modalità più idonee allo scopo, adeguata comunicazione al cliente/utente circa la decadenza del piano di rateizzazione e l'insoluto complessivo.

2.6 Nei casi di morosità del piano di rateizzazione in corso, come definita ai sensi del precedente comma 2.4:

a) l'esercente l'attività di vendita ovvero il gestore deve trasmettere in allegato alla comunicazione di costituzione in mora o con altre modalità ritenute più idonee, un nuovo piano di rateizzazione calcolato sul credito residuo, ferma restando l'applicazione alle singole rate del tasso di interesse di mora non superiore al TUR;
b) nella comunicazione di cui alla precedente lettera a), l'esercente l'attività di vendita ovvero il gestore:
   - indica al cliente/utente interessato un termine non inferiore a venti (20) giorni solari, a decorrere dalla ricezione della medesima comunicazione, per sottoscrivere il nuovo piano di rateizzazione;
   - in alternativa, riconosce al cliente/utente la facoltà di accettare il nuovo piano proposto per fatti concludenti, ossia richiedendo di procedere al pagamento della prima rata del piano entro la scadenza indicata nella comunicazione allegata alla costituzione in mora;
   - informa che, in caso di mancato pagamento della prima rata entro la scadenza indicata, il nuovo piano debba intendersi non accettato;
c) nel piano di rateizzazione dovranno essere indicati la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti dell'esercente l'attività di vendita, ovvero del gestore che il cliente/utente può utilizzare per richiedere ulteriori informazioni ovvero per concordare con l'operatore eventuali ulteriori modalità di recupero delle rate insolute.

Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

3.1 Le disposizioni di cui al precedente Articolo 1 sono efficaci alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3.2 Le disposizioni di cui al precedente Articolo 2:

a) trovano applicazione a far data dal 1° aprile 2027;
b) si applicano anche alle nuove situazioni di insolvenza o morosità relativamente a rate dei piani di rateizzazione già in essere con scadenza in una data pari o successiva al 1° gennaio 2027.

3.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 3.2, lettera b), e in relazione a piani di rateizzazione già in corso, l'esercente l'attività di vendita ovvero il gestore del SII è tenuto ad inviare, entro il 31 marzo 2027, al cliente/utente una specifica

comunicazione con la quale si informa che a partire dal 1° aprile 2027 procederà al ricalcolo degli interessi eventualmente applicati e alla definizione del conseguente piano di rateizzazione secondo le previsioni del presente provvedimento.

3.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, al Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico S.p.A.

3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua